



## ISTITUTO COMPRENSIVO "PIRANDELLO - S. G.BOSCO"

P.zza Addolorata, 1 - 91021 Campobello di Mazara (TP)

Telefono segreteria 0924 47824 - C. F. 81000910810

[tpic81800e@istruzione.it](mailto:tpic81800e@istruzione.it) - [tpic81800e@pec.istruzione.it](mailto:tpic81800e@pec.istruzione.it) - [www.iccampobellodimazara.edu.it](http://www.iccampobellodimazara.edu.it)

Campobello di Mazara, 8 Gennaio 2022

Al personale docente ed ATA del  
Dell'IC Pirandello S.G.Bosco  
Agli alunni  
Alle famiglie

**Oggetto: avvio delle lezioni in presenza dal 10 gennaio 2022 - gestione degli studenti positivi, certificati per il rientro a scuola e referti dei tamponi**

A partire dal 10 gennaio tutti gli studenti torneranno in classe per seguire le lezioni in presenza.

Considerate le nuove regole dettate dal DECRETO-LEGGE 7 gennaio 2022 , n. 1 "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore", visto l'andamento della pandemia, appare utile fornire le seguenti comunicazioni organizzative valide per i docenti ed il personale ATA e per gli studenti e i loro genitori.

Di seguito si riporta il contenuto del Decreto in relazione alla gestione dei "**contatti stretti**" dei casi positivi, generalmente **i compagni di classe** nel caso di uno studente e **i docenti che vi hanno prestato servizio negli ultimi due giorni di presenza dello studente a scuola.**

### **Gestione dei casi di positività all'infezione da SARSCoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo**

1. Nella gestione dei contatti stretti con soggetti confermati positivi all'infezione da SARS-CoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo, ivi compresi le scuole paritarie e quelle non paritarie nonché i centri provinciali per l'istruzione degli adulti, ferma restando l'applicazione per il personale scolastico dell'articolo 1, comma 7 - bis , del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, per gli alunni si applicano le seguenti misure:

a) nelle istituzioni del sistema integrato di educazione e di istruzione di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, **(INFANZIA) in presenza di un caso di positività nella stessa sezione o gruppo classe, si applica alla medesima sezione o al medesimo gruppo classe una sospensione delle relative attività per una durata di dieci giorni;** b) nelle scuole primarie di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59:

1) **PRIMARIA: in presenza di un caso di positività nella classe, si applica alla medesima classe la sorveglianza con test antigenico rapido o molecolare da svolgersi al momento di conoscenza del caso di positività e da ripetersi dopo cinque giorni** ( T0 T5) ;

2) **PRIMARIA :in presenza di almeno due casi di positività nella classe, si applica alla medesima classe la didattica a distanza per la durata di dieci giorni;**

c) **NELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO** di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 nonché nelle scuole secondarie di secondo grado e nel sistema di istruzione e formazione professionale di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226:

1) **con un caso di positività nella classe si applica alla medesima classe l'autosorveglianza, con l'utilizzo di mascherine di tipo FFP2 e con didattica in presenza;**

**2) con due casi di positività nella classe, per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni oppure di avere effettuato la dose di richiamo, si applica l'autosorveglianza, con l'utilizzo di mascherine di tipo FFP2 e con didattica in presenza. Per gli altri soggetti, non vaccinati o non guariti nei termini summenzionati, si applica la didattica digitale integrata per la durata di dieci giorni;**

**3) con almeno tre casi di positività nella classe, si applica alla medesima classe la didattica a distanza per la durata di dieci giorni.**

2. Resta fermo, in ogni caso, il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°. Art. 5. Misure urgenti per il tracciamento dei contagi da COVID-19 nella popolazione scolastica 1. Al fine di assicurare, sino al 28 febbraio 2022, l'attività di tracciamento dei contagi da COVID-19 nell'ambito della popolazione scolastica delle SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO e secondo GRADO, soggette alla autosorveglianza di cui all'articolo 4, mediante l'esecuzione gratuita di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARSCoV-2, di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d) , del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sulla base di idonea prescrizione medica rilasciata dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta, presso le farmacie di cui all'articolo 1, commi 418 e 419, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 o le strutture sanitarie aderenti al protocollo d'intesa di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, è autorizzata a favore del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 la spesa di 92.505.000 euro per l'anno 2022, a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente, ivi incluse quelle confluite sulla contabilità speciale di cui all'articolo 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ai sensi dell'art. 34, comma 9 -quater , del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.

### **Rientro a scuola dopo la malattia da Covid 19 o dopo i periodi di isolamento fiduciario.**

Come è noto il rientro a scuola degli studenti a seguito di quarantena o sorveglianza con *testing* avviene dietro presentazione di certificato medico (privo di dati riferiti alla salute).

Tuttavia, per evitare la perdita di lezioni in presenza di studenti non muniti di certificato medico eccezionalmente gli alunni saranno ammessi in classe dietro esibizione del risultato negativo del tampone ma nella giornata successiva deve essere presentato certificato medico . L'esibizione dei referti clinici al personale scolastico si configura come trattamento eccedente dei dati personali.

Si richiama la necessità di una forte collaborazione tra scuola e famiglie nella gestione dell'emergenza sanitaria, nella considerazione che attualmente si registra la positività di un notevole numero di docenti con conseguente difficoltà alla loro sostituzione, e si potrebbe registrare un alto numero di assenze del personale scolastico che deve ottemperare all'obbligo vaccinale.

Il Dirigente Scolastico  
Prof.ssa Giulia Flavio